



Capitolato d'oneri particolare per la compravendita in piedi dei prodotti legnosi del lotto "Schianti ottobre 2018 Alberi – Cantin – Cascade"

Art. 1 – Oggetto della compravendita

La compravendita ha per oggetto il materiale legnoso compreso nel lotto "Schianti ottobre 2018 Alberi – Cantin – Cascade", sul C.C. Ragoli II, di cui al progetto di taglio n. 320/2019/9 (prot. 2745/2019) predisposto dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione.

Il venditore è la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, c.f. 00324520220, con sede a Tre Ville (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità".

L'acquirente è l'impresa , c.f. , con sede a , di seguito indicata anche solo come "acquirente".

Le quantità del materiale legnoso oggetto della compravendita sono state stimate dall'autorità forestale come di seguito indicato:

- **693 m³ netti complessivi di legname da opera di abete rosso, abete bianco, larice e faggio;**
- **25,00 t di legna da ardere di faggio.**

La massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e sopra riportata, fatti salvi i risultati della misurazione finale.

Art. 2 – Operazioni di utilizzazione forestale

L'acquirente, nell'esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale, dovrà attenersi a tutte le condizioni generali relative a taglio, allestimento ed esbosco, misurazione e collaudo puntualmente specificate nel progetto di taglio sopra citato nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'acquirente dovrà utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

Le operazioni di utilizzazione interesseranno le seguenti strade di proprietà della Comunità:

- strada non forestale della Val Brenta;
- strada forestale di tipo B "Cason";
- strada forestale di tipo A "Malga Frate";
- strada forestale di tipo A "Malga Frate";
- strada forestale di tipo A "Cantin";

Inoltre, le operazioni di utilizzazione interesseranno anche la strada forestale di tipo B "Valagola" di proprietà dell'A.S.U.C. di Stenico.

Pertanto, al fine di evitare la compromissione del fondo stradale, dette strade non potranno essere utilizzate in periodi di elevata piovosità, fatta salva l'espressa autorizzazione del custode forestale competente.

Il materiale legnoso potrà essere accatastato:

Comunità delle Regole di Spinale e Manez, c.f. 00324520220 – p.iva 00159040229
sede: Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Ville (TN) – www.regolespinalemanez.it
tel. 0465/322433 – fax 0465/323123 – e-mail: info@regolespinalemanez.it – p.e.c.: regolespinalemanez@pec.it



- **in località Piazzal dele Bore;**
- **sullo spiazzo attiguo alla stanga della strada forestale “Valagola”;**
- **in località Prà de la Casa;**

secondo le specifiche indicazioni del forestale competente e fino al termine finale delle operazioni di utilizzazione forestale previsto all’art. 3.

Le piante dovranno essere utilizzate fino al diametro di 12 cm in punta.

Tutti i residui derivanti dalle operazioni di taglio e sezionatura (cimali, ramaglie, topi basali, etc.) dovranno essere asportati dall’acquirente a proprie cura e spese; peraltro, quelli che, per ragioni tecniche e/o commerciali, non potranno essere asportati dall’acquirente dovranno essere lasciati sul letto di caduta, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal custode forestale competente. In ogni caso, gli scarti di lavorazione lasciati sul terreno non dovranno intasare valli e ruscelli; dovranno essere mantenuti puliti i sentieri e le strade ricadenti all’interno del bosco interessato dal lotto.

L’acquirente si impegna ad eseguire o a far eseguire da terzi le operazioni di utilizzazione forestale nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Comunità, anche tramite il custode forestale competente, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, viarie, etc..

In ogni caso, l’acquirente resterà responsabile nei confronti della Comunità di tutte le operazioni di utilizzazione forestale.

Art. 3 – Termine di esecuzione e penalità

Le operazioni di utilizzazione forestale potranno iniziare anche immediatamente dopo la formalizzazione della compravendita, previa comunicazione al custode forestale competente, e **dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2020, fatta salva l’eventuale proroga concessa dalla Comunità in forma scritta a seguito di richiesta motivata dell’acquirente.**

In caso di ritardo nell’ultimazione delle operazioni di utilizzazione sarà applicata una penale di 20,00 € per ogni giorno naturale consecutivo, fatte salve le cause oggettivamente non imputabili all’acquirente.

Articolo 4 – Misurazione

La misurazione del legname sarà effettuata mediante calcolo del volume a misura piena con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, di seguito indicata:

- 10% per l’abete rosso e l’abete bianco;
- 18% per il larice;
- 7% per le latifoglie.

La presente compravendita non prevede alcuna “seconda scelta” (ossia c’è un unico assortimento).

Saranno escluse dalla misurazione le ordinarie sovrallunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di 8,00 cm per ciascuna estremità.

La misurazione del legname sarà effettuata sul letto di caduta o a catasta in piazzale, a seconda delle esigenze e delle indicazioni del custode forestale competente. Nel caso di misurazione a catasta, il legname dovrà essere suddiviso in cataste stabili, realizzate a regola d’arte e secondo la normativa vigente in materia. Eventuali catastaste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a cura e spese dell’acquirente.

Saranno a carico dell’acquirente le eventuali spese di misurazione, l’eventuale spostamento dei tronchi al fine della misurazione nonché il personale per la marcatura dei tronchi.

Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

La misurazione della legna da ardere di faggio sarà effettuata mediante pesatura con bilancia montata su gru o altro sistema che garantisca il medesimo risultato.

Articolo 5 – Certificazione

Il materiale legnoso oggetto della compravendita proviene da foreste certificate PEFC (identificativo certificato: ICILA-PEFC/GFS-002720-AKS).

L'acquirente dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale legnoso osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione nonché mettere a profitto tutte le parti utilizzabili, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per la Comunità.

Art. 6 – Prezzo della compravendita

Il prezzo della compravendita del materiale legnoso che sarà pagato dall'acquirente alla Comunità è stabilito dalle parti come di seguito indicato:

- _____ **€m³ oltre all'i.v.a. 22% per il legname da opera.** In considerazione del fatto che la presente compravendita non prevede alcuna "seconda scelta" (ossia c'è un unico assortimento), detto prezzo sarà applicato a tutto il legname commercialmente utilizzabile, misurato come sopra indicato;
- **15,00 €t oltre all'i.v.a. 22% per la legna da ardere di faggio.**

La legna da ardere di abete e larice e le ramaglie sono cedute gratuitamente all'acquirente al fine della cippatura.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate, con versamento sul conto di tesoreria della Comunità:

- una prima rata pari al corrispettivo per 350 m³ netti, a seguito della misurazione ed asporto di tale volume di legname da opera;
- il saldo a seguito della misurazione finale.

Art. 7 – Garanzia

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché per il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio della Comunità, **l'acquirente dovrà presentare alla Comunità, prima della formalizzazione della compravendita, una garanzia di importo pari al 50% del valore del contratto, i.v.a. inclusa**, costituita con una delle modalità alternative di seguito indicate:

- a) deposito infruttifero sul conto di tesoreria della Comunità, presso Cassa Centrale Banca spa;
- b) fideiussione prestata da istituti di credito o assicurativi autorizzati ai sensi della normativa vigente, di comprovata affidabilità ed operanti sul mercato da almeno dieci anni, contenente espressamente le seguenti clausole:
 - validità ed operatività della garanzia sino a sei mesi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3 del presente capitolato per le operazioni di utilizzazione forestale;
 - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.;
 - rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, Cod. Civ.;
 - operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità;
 - inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale;
 - competenza del foro di Trento in caso di controversie.

Inoltre, alla garanzia fideiussoria dovrà essere allegata la dichiarazione, resa da chi sottoscrive la garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di poter impegnare validamente il fideiussore.

La garanzia sarà interamente svincolata dalla Comunità successivamente al collaudo del lotto e a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'acquirente.

In caso di escussione totale o parziale nel corso del periodo contrattuale la garanzia dovrà essere completamente reintegrata dall'acquirente entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità.

Art. 8 – Contratto

La compravendita è formalizzata con scrittura privata mediante sottoscrizione del presente capitolato d'oneri particolare, senza alcuna spesa per le parti.

Con tale sottoscrizione l'acquirente dichiara:

- di conoscere pienamente lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il materiale legnoso oggetto della compravendita, di averne valutato le caratteristiche e qualità, anche ai fini della determinazione del corrispettivo, e di accettarle integralmente;
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi significativi del contratto, senza alcun limite, condizione o esclusione;
- di aver ricevuto l'informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Collaudo

Il collaudo del lotto sarà effettuato dall'autorità forestale.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, troveranno applicazione il progetto di taglio sopra citato, il capitolato d'oneri generale approvato dalla Comunità nonché le leggi vigenti in materia.

Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Il Presidente – Luca Cerana

L'impresa acquirente
